

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1191/2014 DELLA COMMISSIONE**

del 30 ottobre 2014

che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra

(GU L 318 del 5.11.2014, pag. 5)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione del 25 luglio 2017	L 194	4	26.7.2017
► <u>M2</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1992 della Commissione del 14 dicembre 2018	L 320	25	17.12.2018
► <u>M3</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/522 della Commissione del 27 marzo 2019	L 86	37	28.3.2019

▼B

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1191/2014 DELLA
COMMISSIONE**

del 30 ottobre 2014

**che determina il formato e le modalità di trasmissione della
relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto
serra**

▼M1

Articolo 1

1. Le comunicazioni obbligatorie a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 sono trasmesse per via elettronica mediante lo strumento di comunicazione basato sul formato stabilito nell'allegato del presente regolamento, messo appositamente a disposizione sul sito web della Commissione.

2. Prima di svolgere le attività oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, le imprese si registrano sul sito web della Commissione per utilizzare lo strumento di comunicazione elettronico.

▼B

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1493/2007 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ B*ALLEGATO*

SPIEGAZIONI GENERALI

Salvo indicazioni diverse nelle sezioni del presente allegato, i dati comunicati riguardano le attività dell'impresa durante l'anno civile per il quale è trasmessa la relazione.

In ogni sezione sono indicati separatamente le unità di misura, i gas interessati, il livello di dettaglio e l'anno nel quale le attività devono essere comunicate per la prima volta.

Il formato generale dello strumento di comunicazione è stabilito nelle sezioni in appresso. La numerazione delle sezioni non ha alcuna attinenza con la numerazione del regolamento (UE) n. 517/2014 o dello strumento elettronico di comunicazione, ma è usata nelle formule ai fini del calcolo automatico di determinati valori.

*Sezioni relative ai dati da comunicare***Sezione 1: Da compilarsi a cura dei produttori di gas — articolo 19, paragrafi 1 e 2, e allegato VII, punto 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 517/2014**

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014. Si comunicano i quantitativi di miscele contenenti le suddette sostanze immesse in commercio, indicando anche i quantitativi usati come componenti di tali miscele provenienti da fonti diverse dalla produzione propria.

▼ M3

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE		OSSERVAZIONI
1 A	Quantitativo totale prodotto da impianti nell'Unione		
	1Aa	— di cui: quantitativi non catturati	
		1 A_a — di cui: quantitativi distrutti	Se la distruzione in linea è effettuata da un'altra impresa, indicarne il nome Le relazioni sui quantitativi totali distrutti a cura dei produttori che effettuano la distruzione sono inserite nella sezione 8
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE			
	1Ab	— di cui: quantitativo totale generato e catturato	$1Ab = 1 A - 1Aa$
INFORMAZIONI DA COMUNICARE			
		1B — di cui: quantitativo prodotto da impianti nell'Unione che consiste in sottoprodotti recuperati o prodotti indesiderati distrutti presso gli impianti prima dell'immissione in commercio	Le relazioni sui quantitativi totali distrutti a cura dei produttori che effettuano la distruzione sono inserite nella sezione 8

▼ M3

INFORMAZIONI DA COMUNICARE			OSSERVAZIONI
	1C	— di cui: quantitativo prodotto da impianti nell'Unione che consiste in sottoprodotti recuperati o prodotti indesiderati ceduti ad altre imprese per essere distrutti senza essere stati precedentemente immessi in commercio	Identificare l'impresa che effettua la distruzione
	1C_a	— di cui: quantitativo di idrofluorocarburi prodotto per essere impiegato come materia prima nell'Unione	Indicare lo Stato membro in cui avverrà l'uso come materia prima
	1C_a1	— di cui: senza cattura previa	Da comunicare solo per HFC-23
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE			
	1C_a2	— di cui: dopo la cattura previa	$1C_{a2} = 1C_a - 1C_{a1}$ Da calcolare solo per HFC-23
INFORMAZIONI DA COMUNICARE			
	1C_b	— di cui: quantitativo di idrofluorocarburi prodotto per usi all'interno dell'Unione esonerati a norma del protocollo di Montreal	Specificare il tipo di uso esonerato
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE			
	1D	— di cui: quantitativo di produzione propria catturata e distrutta senza essere stata precedentemente immessa in commercio	$1D = 1B + 1C$
1E		Produzione disponibile per la vendita o l'uso come materia prima	$1E = 1A - 1D - 1A_a$

▼ B

Sezione 2: Da compilarsi a cura degli importatori di gas — articolo 19, paragrafo 1, e allegato VII, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, relativamente alle miscele contenenti almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuta nei polioli premiscelati importati. ► **M1** Per la prima volta ai fini della comunicazione inerente alle attività realizzate nel 2019, salvo diversamente indicato nella tabella seguente, i quantitativi di idrofluorocarburi sono comunicati separatamente per ciascun paese di origine. ◀

▼ B

In questa sezione sono inseriti solo i quantitativi importati sfusi, compresi quelli trasportati congiuntamente alle apparecchiature destinate ad essere caricate in tale apparecchiatura dopo l'importazione, ma non i quantitativi contenuti nell'apparecchiatura. Le importazioni di gas contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature sono comunicate nella sezione 11. Si comunicano tutte le importazioni, fatta eccezione per quelle in transito sul territorio doganale unionale o per le importazioni effettuate secondo altre procedure che consentono una circolazione temporanea delle merci sul territorio doganale a condizione che in quest'ultimo caso le merci non permangano oltre 45 giorni su detto territorio doganale.

▼ M1

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE		OSSERVAZIONI
2 A	Quantitativo importato nell'Unione		
	2B	Quantitativo importato nell'Unione dall'impresa che effettua la comunicazione, non immesso in libera pratica e riesportato dopo essere stato caricato in prodotti o apparecchiature dall'impresa che effettua la comunicazione	<p>La comunicazione sugli idrofluorocarburi per paese di origine non è necessaria.</p> <p>Gas sfusi importati per il perfezionamento attivo, caricati in prodotti o apparecchiature e successivamente riesportati.</p> <p>Se la riesportazione in prodotti o apparecchiature (sezione 2B) non avviene nello stesso anno civile dell'importazione, i quantitativi indicati nella sezione 2B possono comprendere le riesportazioni in prodotti o apparecchiature di stock al 1° gennaio non immessi in commercio nell'Unione come indicato nella sezione 4C</p> <p>Le esportazioni di gas sfusi sono comunicate solo nella sezione 3</p>
	2C	Quantitativo di idrofluorocarburi usati, riciclati o rigenerati	
	2D	Quantitativo di idrofluorocarburi vergini importati per essere impiegati come materia prima	
	2E	Quantitativo di idrofluorocarburi vergini importati per gli usi esonerati in virtù del protocollo di Montreal	Specificare il tipo di uso esonerato
▼ M3			
	2F	Quantitativo di idrofluorocarburi contenuto in polioli premiscelati	

▼ B

Sezione 3: Da compilarsi a cura degli esportatori di gas — articolo 19, paragrafi 1 e 2, e allegato VII, punto 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

▼ B

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, relativamente alle miscele contenenti almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuti nei polioli premiscelati esportati.

► **M1** Per la prima volta ai fini della comunicazione inerente alle attività realizzate nel 2019, salvo diversamente indicato nella tabella seguente, i quantitativi di idrofluorocarburi sono comunicati separatamente per ciascun paese di destinazione. ◀

In questa sezione si comunicano solo le esportazioni di gas sfusi, compresi i quantitativi trasportati congiuntamente alle apparecchiature destinate ad essere caricati in tale apparecchiatura dopo l'esportazione.

I quantitativi da produzione o da importazione proprie forniti ad altre imprese nell'Unione per l'esportazione diretta sono comunicati nella sezione 5.

▼ M1

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
3 A	Quantitativo totale esportato dall'Unione	
3B	Quantitativi esportati da produzione o da importazione proprie	La comunicazione per paese di destinazione non è necessaria
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE		
3C	Quantitativo esportato acquistato presso altre imprese nell'Unione	$3C = 3A - 3B$
INFORMAZIONI DA COMUNICARE		
3D	Quantitativo esportato per riciclo	La comunicazione per paese di destinazione non è necessaria
3E	Quantitativo esportato per rigenerazione	La comunicazione per paese di destinazione non è necessaria
3F	Quantitativo esportato per distruzione	La comunicazione per paese di destinazione non è necessaria
3G	Quantitativo di idrofluorocarburi usati, riciclati o rigenerati esportati	
3H	Quantitativo di idrofluorocarburi vergini esportati per essere impiegati come materia prima	
3I	Quantitativo di idrofluorocarburi vergini esportati per gli usi esonerati in virtù del protocollo di Montreal	Specificare il tipo di uso esonerato
3J	Quantitativo di idrofluorocarburi contenuto in polioli premiscelati	

▼ M3

▼B**Sezione 4: Da compilarsi a cura dei produttori e dagli importatori di gas — articolo 19, paragrafo 1, e allegato VII, punto 1, lettera d), nonché punto 2, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 517/2014**

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, o relativamente alle miscele contenenti almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuti nei polioli premiscelati.

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE		OSSERVAZIONI
4A	Stock totali al 1° gennaio		
	4B	— di cui: stock di quantitativi da produzione o importazione proprie al 1° gennaio	
	4C	— di cui: stock al 1° gennaio di quantitativi da produzione o importazione proprie precedentemente non immessi in commercio	In particolare produzione e importazioni proprie invendute non immesse in libera pratica
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE			
	4D	— di cui: stock al 1° gennaio di quantitativi da produzione o importazione proprie precedentemente immessi in commercio	In particolare importazioni proprie immesse in libera pratica 4D = 4B – 4C
	4E	Altri stock al 1° gennaio	In particolare da acquisti nell'Unione 4E = 4A – 4B
INFORMAZIONI DA COMUNICARE			
4F	Stock totali al 31 dicembre		
	4G	— di cui: stock al 31 dicembre di quantitativi da produzione o importazione proprie	
	4H	— di cui: stock al 31 dicembre di quantitativi da produzione o importazione proprie precedentemente non immessi in commercio	In particolare produzione propria invenduta e importazioni proprie non immesse in libera pratica
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE			
	4I	— di cui: stock di quantitativi da produzione propria o da importazioni precedentemente immessi in commercio al 31 dicembre	In particolare importazioni proprie immesse in libera pratica 4I = 4G – 4H
	4J	— di cui: altri stock al 31 dicembre	In particolare da acquisti nell'Unione 4J = 4F – 4G
INFORMAZIONI DA COMUNICARE			
4K	Quantitativo rigenerato dall'impresa stessa		
4L	Quantitativo riciclato dall'impresa stessa		
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE			
▼M1	4M	Quantitativo totale immesso fisicamente in commercio	4M = 1E + 2A – 2B – 3B + 4C – 4H

▼B**Sezione 5: Quantitativi per gli usi esonerati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, da compilarsi a cura dei produttori e degli importatori di idrofluorocarburi — Articolo 19, paragrafi, 1, 2, 3 e 4, nonché allegato VII, punto 1, lettera b) e punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 517/2014**

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun idrofluorocarburo [per i gas di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, per le miscele o i polioli premiscelati contenenti almeno uno di tali gas].

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
5A	Quantitativo importato nell'Unione per distruzione	Specificare l'impresa o le imprese che effettuano la distruzione. Le relazioni sui quantitativi distrutti a cura degli importatori che effettuano essi stessi la distruzione sono inserite nella sezione 8.
5 B	Quantitativo usato come materia prima da un produttore o da un importatore o fornito direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini del suo uso come materia prima	Specificare la o le imprese che fanno uso della materia prima. Le relazioni sull'uso come materia prima a cura dei produttori o degli importatori che sono essi stessi utilizzatori di materia prima sono inserite nella sezione 7.
5C	Quantitativo fornito direttamente alle imprese per l'esportazione fuori dell'Unione, ove tali quantitativi non siano stati successivamente messi a disposizione di un'altra parte nell'Unione prima dell'esportazione Su base volontaria, i quantitativi forniti direttamente alle imprese per la fabbricazione di apparecchiature nell'Unione, ove tali apparecchiature siano successivamente esportate direttamente fuori dall'Unione	Specificare la o le imprese esportatrici. Allegare i documenti di verifica. Comunicare solo gli idrofluorocarburi sfusi, non i quantitativi contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature. I dati relativi alla fornitura per la fabbricazione di apparecchiature direttamente esportate possono essere comunicati a fini informativi e dovrebbero indicare il fabbricante delle apparecchiature da esportazione di apparecchiature nonché i quantitativi esportati.
5D	Quantitativo fornito direttamente per l'uso in apparecchiature militari	Specificare l'impresa che riceve il quantitativo per l'uso in apparecchiature militari.
5E	Quantitativo fornito direttamente a un'impresa che lo usa per l'incisione di materiale semiconduttore o per la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione dei semiconduttori	Specificare il fabbricante di semiconduttori ricevente.
5F	Quantitativo fornito direttamente a un'impresa che produce aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici	Specificare il produttore ricevente di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici

Sezione 6: Categorie di applicazione di gas per il mercato UE, da compilarsi a cura dei produttori e degli importatori di gas — articolo 19, paragrafi 1 e 2, nonché allegato vii, punto 1, lettera a), e punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, o per ciascuna miscela contenente almeno uno di tali gas.

▼B

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
6A	Esportazione	Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato [6A] è identico o superiore a quello della sezione 5, quale fornito direttamente alle imprese per l'esportazione fuori dell'Unione, ove tali quantitativi non siano stati successivamente messi a disposizione di un'altra parte nell'Unione prima dell'esportazione [5C].
6B	Distruzione	Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato [6B] è identico o superiore a quello della sezione 5, quale importato nell'Unione per distruzione [5A].
6C	Apparecchiature militari	Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato [6C] è identico o superiore a quello della sezione 5, quale fornito direttamente per usi militari [5D].
6D	Refrigerazione, condizionamento d'aria e riscaldamento	
6E	Altri fluidi termici per il trasferimento di calore	
6F	Produzione di schiume	
6G	Produzione di polioli premiscelati	
6H	Protezione antincendio	
6I	Aerosol dosatori per uso medico	Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato [6I] è identico o superiore a quello della sezione 5, quale fornito direttamente a un'impresa che produce aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici [5F].
6J	Aerosol — altri usi	
6K	Solventi	
6L	Materia prima	Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato [6L] è identico o superiore a quello della sezione 5, quale usato come materia prima da un produttore o fornito direttamente da un produttore o da un importatore a imprese che lo usano come materia prima [5B].
6M	Fabbricazione di semiconduttori	Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato [6M] è identico o superiore a quello della sezione 5, quale fornito direttamente a un'impresa che lo usa per l'incisione di materiale semiconduttore o per la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione dei semiconduttori [5E].
6N	Fabbricazione di materiale fotovoltaico	
6O	Fabbricazione di altro materiale elettronico	
6P	Apparecchiature per il quadro elettrico	

▼ B

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
6Q	Acceleratori di particelle	
6R	Operazioni di pressocolata del magnesio	
6S	Anestesia	
6T	Altre applicazioni o applicazioni ignote	Nella comunicazione specificare le altre applicazioni e spiegare le applicazioni ignote.
6U	Perdite durante lo stoccaggio, il trasporto o il trasferimento	
6V	Adeguamenti contabili	Nella comunicazione di tali quantitativi, fornire una spiegazione
	CALCOLI AUTOMATICI DEI QUANTITATIVI	
6W	Quantitativi totali per le categorie di applicazioni	$6W = 6A + 6B + 6C + 6D + 6E + 6F + 6G + 6H + 6I + 6J + 6K + 6L + 6M + 6N + 6O + 6P + 6Q + 6R + 6S + 6T + 6U + 6V$ Se i dati sono inseriti correttamente, i quantitativi totali per le categorie di applicazioni [6W] corrispondono al quantitativo totale fornito al mercato unionale [6X].
6X	Quantitativo totale fornito al mercato unionale	$6X = 1E + 2A - 3B + 4B - 4G + 4K$

Sezione 7: Da compilarsi a cura degli utilizzatori di gas come materia prima — articolo 19, paragrafo 3, e allegato VII, punto 5, del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, o per ciascuna miscela contenente almeno uno di tali gas.

In questa sezione si comunicano solo i quantitativi effettivamente usati come materie prime.

Se gli idrofluorocarburi [gas di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, o miscele contenenti almeno uno di tali gas] sono stati prodotti o importati dall'impresa che li usa come materia prima, i quantitativi sono comunicati anche nella sezione 5. Se l'impresa ha prodotto o importato tali gas e li ha successivamente venduti come materia prima ad altre imprese, i quantitativi forniti sono comunicati solo nella sezione 5, specificando l'impresa che li usa come materia prima.

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
7A	Quantitativo usato come materia prima dall'impresa stessa	

Sezione 8: Da compilarsi a cura delle imprese che hanno distrutto gas — articolo 19, paragrafo 2, e allegato VII, punto 4, del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

▼B

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas fluorurato a effetto serra di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, o per ciascuna miscela contenente almeno uno di tali gas.

Comunicare i quantitativi totali distrutti dall'impresa stessa che effettua la comunicazione. Nella sezione 1 le imprese produttrici comunicano anche i quantitativi di produzione propria distrutti.

Le imprese importatrici di idrofluorocarburi [gas elencati nell'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014 o miscele contenenti almeno uno di tali gas] comunicano nella sezione 5 i quantitativi importati distrutti.

I quantitativi inviati ad altre imprese dell'UE per essere distrutti non sono comunicati nella presente sezione. I quantitativi esportati per essere distrutti al di fuori dell'UE sono comunicati nella sezione 3F.

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
8A	Quantitativi distrutti mediante combustione ad alta temperatura dall'impresa che effettua la comunicazione	
8B	Quantitativi distrutti mediante desorbimento termico dall'impresa che effettua la comunicazione	
8C	Quantitativi distrutti mediante altre tecnologie dall'impresa che effettua la comunicazione	Specificare le tecnologie di distruzione applicate
	QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
8D	Quantitativo totale distrutto dall'impresa stessa	$8D = 8A + 8B + 8C$
	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	
8E	Stock al 1° gennaio in attesa di distruzione	
8F	Stock al 31 dicembre destinati alla distruzione e in attesa di distruzione	

Sezione 9: Da compilarsi a cura dei produttori o degli importatori che hanno autorizzato l'uso di una quota di idrofluorocarburi da parte di imprese che commercializzano apparecchiature per la refrigerazione, IL condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi — articolo 19, paragrafo 1, nonché allegato VII, punto 1, lettera e), e punto 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2015 (entro il 31 marzo 2016)

I quantitativi sono comunicati in tonnellate di CO₂ equivalente con una precisione alla tonnellata di CO₂ equivalente, senza distinguere tra idrofluorocarburi diversi.

Si comunicano solo le autorizzazioni rilasciate durante l'anno civile per il quale si presenta la relazione.

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
9A	Quantitativi soggetti ad autorizzazioni di uso di una quota data ai produttori o agli importatori di apparecchiature precaricate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014	Specificare l'impresa che riceve l'autorizzazione

▼B

Sezione 10: Da compilarsi a cura delle che hanno ricevuto la loro quota esclusivamente sulla base di una DICHIARAZIONE A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 e che hanno autorizzato l'uso di una quota di idrofluorocarburi da parte di imprese che commercializzano apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 517/2014 — Articolo 19, paragrafo 1, nonché allegato VII, punto 1, lettera e), e punto 2, lettera c), del medesimo regolamento

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2015 (entro il 31 marzo 2016)

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun idrofluorocarburo [gas di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, o miscele contenenti almeno uno di tali gas].

In questa sezione si comunicano tutte le forniture di idrofluorocarburi connesse alle autorizzazioni rilasciate durante l'anno civile per il quale si presenta la relazione, come comunicato nella sezione 9. Queste informazioni sono necessarie per verificare la conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014.

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
10A	Quantitativi di gas forniti alle imprese cui sono state rilasciate autorizzazioni per immettere in commercio apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi.	Specificare la o le imprese riceventi. Con la relazione le imprese presentano prove supplementari a sostegno di tutte le forniture fisiche qui comunicate (per es. fatture).

Sezione 11: Da compilarsi a cura delle imprese che hanno immesso in commercio gas contenuti in prodotti o in apparecchiature a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 — articolo 19, paragrafo 4, e dell'allegato VII, punto 6, del medesimo regolamento

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

I quantitativi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o nell'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014 o le miscele contenenti almeno uno di tali gas nei prodotti e nelle apparecchiature sono comunicati in tonnellate metriche, con una precisione al terzo decimale, per categoria. Salvo indicazione diversa, oltre al quantitativo totale di gas, per ciascuna categoria si comunica il numero di unità.

I produttori di prodotti o apparecchiature fabbricati nell'Unione non comunicano in merito ai prodotti e alle apparecchiature i cui gas contenuti erano stati precedentemente importati o prodotti nell'Unione. Se un produttore nell'Unione produce egli stesso gas sfusi destinati a essere usati nell'Unione per fabbricare prodotti e apparecchiature propri, la comunicazione relativa alla produzione (sezione 1) riguarda altresì pertinenti quantitativi di gas, in modo che questi non siano inseriti anche in questa sezione.

Gli importatori di prodotti o apparecchiature contenenti un gas fluorurato a effetto serra elencato nell'allegato I o II del regolamento (UE) n. 517/2014 comunicano relativamente a tutte le importazioni contenenti gas immesse dalla dogana in libera pratica nell'Unione. Le importazioni di polioli premiscelati non sono comunicate in questa sezione, bensì nella sezione 2. Se gli idrofluorocarburi [gas elencati all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014 o miscele contenenti almeno uno di tali gas] contenuti in apparecchiature per la refrigerazione e il condizionamento d'aria nonché nelle pompe di calore erano stati precedentemente esportati dall'Unione ed erano soggetti alla limitazione

▼B

delle quote per l'immissione in commercio, tali dati sono comunicati nella sezione 12, al fine di dimostrare la conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014.

Le categorie di prodotti o apparecchiature elencati più avanti comprendono componenti destinati alle categorie di prodotti o apparecchiature specificati.

L'espressione «progettazione diretta» fa riferimento nella fattispecie ai sistemi aria-aria, acqua-aria, salamoia-aria; l'espressione «progettazione indiretta» fa riferimento nella fattispecie ai sistemi aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua, comprese le pompe di calore idroniche.

		QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	OSSERVAZIONI
11A		Apparecchiature fisse per il raffreddamento o il riscaldamento	11A = 11A1 + 11A2 + 11A3 + 11A4 + 11A5 + 11A6 + 11A7 + 11A8 + 11A9 + 11A10 + 11A11 + 11A12 + 11A13 + 11A14
		INFORMAZIONI DA COMUNICARE	
	11A1	Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta: unità singole/monoblocco di tipo amovibile	
	11A2	Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta: unità singole/monoblocco per il montaggio sul tetto	
	11A3	Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta: unità singole/monoblocco di altro tipo	Specificare il tipo/i tipi di apparecchiatura.
	11A4	Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta: unità split singole caricate con 3 o più kg di refrigerante	
	11A5	Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta: unità split singole caricate con meno di 3 kg di refrigerante	
	11A6	Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta: unità multisplit	
	11A7	Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione indiretta: unità singole/monoblocco per uso domestico	
	11A8	Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione indiretta: unità singole/monoblocco per uso commerciale o industriale	
	11A9	Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione indiretta: unità singole/monoblocco per usi diversi	Specificare l'uso o gli usi previsti.
	11A10	Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione indiretta: unità split per uso domestico	

▼ B

		QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	OSSERVAZIONI
	11A11	Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione indiretta: unità split per uso commerciale o industriale	
	11A12	Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione indiretta: unità split per usi diversi	Specificare l'uso o gli usi previsti.
	11A13	Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta e indiretta: unità singole/monoblocco	
	11A14	Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta e indiretta: unità split	
		QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
11B		Apparecchiature fisse per la refrigerazione	$11B = 11B1 + 11B2 + 11B3 + 11B4 + 11B5 + 11B6 + 11B7 + 11B8 + 11B9 + 11B10 + 11B11 + 11B12 + 11B13 + 11B14$
		INFORMAZIONI DA COMUNICARE	
	11B1	Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta: unità singole/monoblocco per uso domestico	
	11B2	Apparecchiature fisse per il raffreddamento, progettazione diretta: unità singole/monoblocco per uso commerciale o industriale	
	11B3	Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta: unità singole/monoblocco per usi diversi	Specificare l'uso o gli usi previsti.
	11B4	Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta: unità split per uso commerciale o industriale	
	11B5	Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta: unità split per usi diversi	Specificare l'uso o gli usi previsti.
	11B6	Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione indiretta: unità singole/monoblocco per uso commerciale o industriale	
	11B7	Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta: unità singole/monoblocco per usi diversi	Specificare l'uso o gli usi previsti.
	11B8	Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione indiretta: unità split per uso commerciale o industriale	

▼ **B**

		QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	OSSERVAZIONI
	11B9	Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione indiretta: unità split per usi diversi	Specificare l'uso o gli usi previsti.
	11B10	Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta e indiretta: unità singole/monoblocco	
	11B11	Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta e indiretta: unità split	
	11B12	Apparecchiature fisse per il raffreddamento o il riscaldamento di processo, progettazione diretta:	
	11B13	Apparecchiature fisse per il raffreddamento o il riscaldamento di processo, progettazione indiretta:	
	11B14	Apparecchiature fisse per il raffreddamento o il riscaldamento di processo, progettazione diretta e indiretta:	
11C		Asciugatrici a pompa di calore	
		QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
11D		Condizionamento d'aria/riscaldamento fisso, comprese le pompe di calore nonché le apparecchiature di raffreddamento per usi diversi	$11D = 11D1 + 11D2 + 11D3$
		INFORMAZIONI DA COMUNICARE	
	11D1	Apparecchiature fisse per il riscaldamento/raffreddamento/condizionamento d'aria per usi diversi, progettazione diretta	Specificare il tipo/i tipi e l'uso o gli usi previsti dell'apparecchiatura.
	11D2	Apparecchiature fisse per il riscaldamento/raffreddamento/condizionamento d'aria per usi diversi, progettazione indiretta	Specificare il tipo/i tipi e l'uso o gli usi previsti dell'apparecchiatura.
	11D3	Apparecchiature fisse per il riscaldamento/raffreddamento/condizionamento d'aria per usi diversi, progettazione diretta e indiretta	Specificare il tipo/i tipi e l'uso o gli usi previsti dell'apparecchiatura.
		QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
11E		Apparecchiature mobili per la refrigerazione	$11E = 11E1 + 11E2 + 11E3 + 11E4$
		INFORMAZIONI DA COMUNICARE	
	11E1	Apparecchiature mobili di refrigerazione per veicoli commerciali leggeri refrigerati (per es. furgoni)	

▼B

		QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	OSSERVAZIONI
	11E2	Apparecchiature mobili di refrigerazione per veicoli commerciali pesanti refrigerati (compresi camion e rimorchi)	
	11E3	Apparecchiature mobili di refrigerazione per navi refrigerate	
	11E4	Altre apparecchiature mobili di refrigerazione	Specificare il tipo/i tipi di apparecchiatura.
		QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
11F		Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria	$11F = 11F1 + 11F2 + 11F3 + 11F4 + 11F5 + 11F6 + 11F7 + 11F8 + 11F9$
		INFORMAZIONI DA COMUNICARE	
	11F1	Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate alle autovetture	
	11F2	Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate agli autobus	
	11F3	Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate ai furgoni (veicoli commerciali leggeri)	
	11F4	Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate ai camion e ai rimorchi (veicoli commerciali pesanti)	
	11F5	Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate a veicoli e macchinari per uso agricolo, forestale ed edile	
	11F6	Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate ai veicoli su rotaia	
	11F7	Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate alle navi	
	11F8	Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate agli aeromobili e agli elicotteri	
	11F9	Altre apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria	Specificare il tipo/i tipi di apparecchiatura.
		VALORE CALCOLATO AUTOMATICAMENTE	
11G		Totale delle apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento d'aria o le pompe di calore	$11G = 11A + 11B + 11C + 11D + 11E + 11F$
11H		Schiume	$11H = 11H1 + 11H2 + 11H3 + 11H4$

▼B

		QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	OSSERVAZIONI
		INFORMAZIONI DA COMUNICARE	
	11H1	Pannelli isolanti in polistirene estruso (XPS)	I quantitativi di pannelli XPS sono comunicati in unità di metri cubi (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti in unità di tonnellate metriche)
	11H2	Pannelli isolanti in poliuretano (PU)	I quantitativi di pannelli PU sono comunicati in unità di metri cubi (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti in unità di tonnellate metriche)
	11H3	Schiuma monocomponente (OCF)	L'unità di misurazione può consistere in unità di contenitori di OCF (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti in unità di tonnellate metriche)
	11H4	Altre schiume	Specificare la/le categorie di prodotto Le importazioni di polioli premiscelati (per es. in sistemi/contenitori di schiuma) non sono comunicate in questa sezione bensì nella sezione 2. I quantitativi di prodotti a base di schiuma sono comunicati in unità di metri cubi o di tonnellate metriche oppure in unità di prodotto/apparecchiatura (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti in unità di tonnellate metriche)
11I		Apparecchiature per la protezione antincendio (compresi i sistemi incorporati nei veicoli)	
11J		Aerosol medici o farmaceutici	
11K		Aerosol non medici	
11L		Apparecchiature mediche (esclusi aerosol)	
11M		Commutatori per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica	
11N		Altre apparecchiature per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica	
11O		Acceleratori di particelle	
11P		Altri prodotti e apparecchiature contenenti i gas elencati nell'allegato I o nell'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014	Specificare la/le categorie di prodotto o di apparecchiatura. L'unità di misura può essere espressa in volume, peso o unità di prodotto/apparecchiatura (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti in unità di tonnellate metriche)
		QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
11Q		Totale dei prodotti e apparecchiature contenenti i gas elencati nell'allegato I o nell'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014	$11Q = 11G + 11H + 11I + 11J + 11K + 11L + 11M + 11N + 11O + 11P$

▼ B

Sezione 12: Da compilarsi a cura degli importatori di apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento d'aria o di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature importate erano stati precedentemente esportati dall'Unione e acquistati dai fabbricanti di apparecchiature direttamente dall'impresa esportatrice, ed erano soggetti alla limitazione delle quote per l'immissione in commercio nell'Unione — articolo 19, paragrafo 5, e allegato VII, punto 6, del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2017 (entro il 31 marzo 2018).

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun idrofluorocarburo [gas di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, o miscele contenenti almeno uno di tali gas].

▼ M1

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
12 A	Quantitativo di idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature importate, immessi dalla dogana in libera pratica nell'Unione, per i quali gli idrofluorocarburi erano stati precedentemente esportati dall'Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote per l'immissione in commercio nell'Unione	Specificare l'impresa o le imprese esportatrici di idrofluorocarburi e l'anno o gli anni di esportazione. Specificare l'impresa o le imprese che hanno immesso gli idrofluorocarburi in commercio nell'Unione per la prima volta e l'anno o gli anni di immissione in commercio.

▼ M2

Sezione 13 bis: Da compilarsi a cura dei produttori e dagli importatori di gas – articolo 19, paragrafo 1, e allegato VII, punto 1, lettere da a) a d), punto 2, lettere a), b) e d) nonché punto 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima volta alle attività di comunicazione svolte nel 2018 (entro il 31 marzo 2019) fino a e compreso l'anno in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno.

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, o miscela contenente almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuta nei polioli premiscelati.

	QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	OSSERVAZIONI
13aA	Quantitativo di idrofluorocarburi immesso fisicamente in commercio, esclusi gli usi esonerati	13aA = 4M – Somma degli usi esonerati della sezione 5 (5 A – 5F)
	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	
13aB	di cui: Quantitativo immesso in commercio nel Regno Unito per la prima volta	Non si includono i quantitativi immessi in commercio nel Regno Unito, ma successivamente forniti sfusi all'Unione (senza Regno Unito) Si includono i quantitativi sfusi forniti al Regno Unito, in precedenza immessi in commercio nell'Unione (senza Regno Unito)

▼ M2

	QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	OSSERVAZIONI
	QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
13aC	di cui: Quantitativi immessi in commercio nel mercato dell'Unione, escluso il Regno Unito	13aC = 13aA - 13aB